

ORDINANZA n. 68 Reg. Ord. 2023

prot.n. 15060 del 31 LUGLIO 2023

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la propria ordinanza n.65 reg.ord.2023 prot.n.14033 del 17.07.2023, con la quale sono state emanate le disposizioni comunali atte a consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "7° Miglio Marino di Cogoletto", organizzata dalla Lega navale italiana – Sezione di Cogoletto, prevista per il giorno 13.08.2023 a partire dalle ore 08,00 alle ore 13,00 che prevede anche l'utilizzo dello specchio acqueo entro 200 m dalla riva per il percorso della gara, percorso individuato con n.4 boe galleggianti (B1, B2, B3, B4) con sviluppo di complessivi mt 926,00 da percorrere in andata e ritorno individuato nell'ALLEGATO 2;

VISTA la documentazione trasmessa in data 27.07.2023 prot.n.14812, con la quale è stata meglio individuata la zona di specchio acqueo interessato dal percorso di gara, fornendo nuove coordinate e la nuova planimetria del percorso;

RITENUTO necessario aggiornare la planimetria e le coordinate del percorso di gara secondo la documentazione pervenuta al prot.n.14812/2023, sostituendo la planimetria ALLEGATO 2 dell'ordinanza n.65/2023;

RITENUTO inoltre confermare quanto ulteriormente già disposto con la precedente ordinanza n.65/2023;

Ordina

- A partire dalle ore 08,00 sino alle ore 13,00 del giorno 13.08.2023 è vietato l'accesso, il transito e la sosta nell'area demaniale marittima ricadente nella "Spiaggia dei pescatori" posta a ponente del Club Velico, che viene utilizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Cogoletto per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata "7° Miglio Marino di Cogoletto" zona di partenza e arrivo, area demaniale individuata nella foto aerea – ALLEGATO 1 dell'ordinanza n.65/2023;
- A partire dalle ore 10,30 sino alle ore 12,30 del giorno 13.08.2023 è vietata la balneazione ordinaria nello specchio acqueo interessato dal percorso di gara con partenza/arrivo sulla "Spiaggia dei Pescatori" e percorso in mare individuato con n.8 boe galleggianti (A1, B2, C3, D4, D5, C6, B7, B8) con sviluppo di complessivi mt 926,00 da percorrere in andata e ritorno, boe individuate nella foto aerea – ALLEGATO 2 BIS, nel quale sono riportate tutte le coordinate dei punti del percorso;
- A partire dalle ore 10,30 sino alle ore 12,30 del giorno 13.08.2023 è vietato l'utilizzo del corridoio di lancio in concessione al Club Velico Cogoletto, che viene utilizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Cogoletto come percorso di gara (andata e ritorno) per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata "7° Miglio Marino di Cogoletto";

Dispone

La Lega Navale Italiana – Sezione di Cogoletto è tenuta a collocare, almeno 48 ore prima dal divieto, idonea segnaletica con copia della presente ordinanza (in più punti al fine della più ampia conoscenza) nelle aree demaniali marittime interessate dal divieto, a delimitare opportunamente l'area interessata dalla manifestazione sportiva mantenendola sino al termine della manifestazione e rimuovendola entro le ore 13,00 del giorno 13.08.2023.

La Lega Navale Italiana – Sezione di Cogoletto è tenuta a garantire la sicurezza della manifestazione nel rispetto delle modalità operative riportate nell'istanza prot.n.13001/2023 – ALLEGATO 3 dell'ordinanza n.65/2023, adottando inoltre idonee misure atte a garantire il pieno rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza vigilando sul percorso di gara con propri incaricati.

Chiunque violi la presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito, per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa e/o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e rispettivo regolamento di esecuzione, oltre che dalla L.n.689/81, dal D.lgs..267/00, dal D.lgs.n.152/06 e dalle norme regionali vigenti applicabili e loro s.m.i..

Con la presente ordinanza è sostituito l'ALLEGATO 2 dell'ordinanza n.65/2023.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, sul sito ufficiale del Comune di Cogoleto all'indirizzo www.comune.cogoleto.ge.it e trasmessa agli Uffici/Autorità competenti.

Gli Uffici/Autorità competenti di cui sopra sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente atto.

La presente ordinanza viene notificata alla LEGA NAVALE – SEZIONE DI COGOLETO, al CLUB VELICO COGOLETO e all'associazione Bagni Marini COGOBEACH tramite PEC.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso ai sensi della L.n.241/90 e s.m.i., o entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Liguria o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.n.1199/1971.

Il Responsabile del 4° Settore

Arch. Raffaello Riba



Allegati:

ALLEGATO 2 BIS – foto aerea con indicazione del percorso segnalato con Boe: A1, B2, C3, D4, D5, C6, B7, B8 e tabella coordinate dei punti del percorso

TABELLA COORDINATE

A1	44° 23.221'N	8° 38.714'E
B2	44° 23.273'N	8° 38.898'E
C3	44° 23.324'N	8° 39.074'E
D4	44° 23.369'N	8° 39.233'E
D5	44° 23.353'N	8° 39.269'E
C6	44° 23.306'N	8° 39.085'E
B7	44° 23.261'N	8° 38.906'E
B8	44° 23.208'N	8° 38.703'E

Gradi, minuti decimali



ALLEGATO 2 BIS - LITORALE DI CODOLETO

